



Settore Viabilità – Ufficio Protezione Civile

PROVINCIA DI NOVARA

Prot. N. 675/PC

(da riportarsi nella corrispondenza)

Novara, 10/11/2015

COMUNE DI BELLINZAGO N. SE

Registro Protocollo

n.°0017546/2015 del 10/11/2015

Ai Comuni delle ZONE A, B ed I
Alla Comunità Montana Dei Due Laghi**OGGETTO: Trasmissione determinazione stato grave pericolosità incendi boschivi.**

Per opportuna conoscenza e per l'adozione dei provvedimenti di competenza si trasmette in allegato il documento di cui all'oggetto.

Distinti Saluti

IL REPERIBILE
(Geom. Giorgia Rizzi)

**REGIONE
PIEMONTE***Divisione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica**Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
p.m.civ@regione.piemonte.it*Data 10.11.2015Protocollo 5453

Classificazione

A tutte le Province del Piemonte e per loro
tramite a tutti i Comuni del Piemonte

E p.c.

Al Comando regionale del Corpo Forestale
dello Stato del Piemonte

Alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco
del Piemonte

Al Corpo Volontari AIB Piemonte

Oggetto: Trasmissione Determinazione Stato grave pericolosità incendi boschivi

Trasmettiamo, in allegato alla presente, la Determinazione dello Stato di grave pericolosità incendi boschivi, con preghiera di trasmissione della stessa, per quanto di vostra competenza, in applicazione dell'art. 6 della L. 353/2000:

Art. 6.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Protezione Civile
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)
Dott. Stefano BOVO

Il Funzionario referente
Dott.ssa Cristina RICALDONE

**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 3254

DEL: 10/11/2015

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

Anno: 2015

Oggetto

Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte.

Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3, prevede che:

"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammessi lo deroghe di cui al comma 3, la distanza del bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

considerato che l'art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:

"Le violazioni di divieti e l'irriservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro

Dir.A18000 Sett.A1803A Segue Testo Determinazione Numero *3254* Anno *2015* Pagina 2 |

Funzionale;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno successivo alla data del presente provvedimento, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

In applicazione dell'art. 11 comma 6 della Lr. 21/2013:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

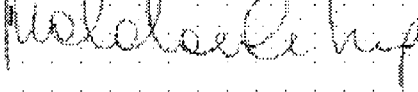
In applicazione dell'art. 14 della Lr. 21/2013:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

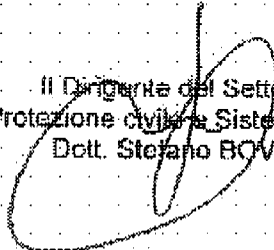
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il funzionario referente

Dott.ssa Cristina RICALDONE



Il Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema AIE
Dott. Stefano BOVO



ID: MAXPERIC 3655-651-24576

24581-3655-657